

Ente accreditato dal



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
per la formazione del personale della scuola

 S.O.F.I.A.



**SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "SAN MICHELE"**  
**Via Sardegna, 7**  
**Sant'Agata di Militello (ME)**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**in persona del Ministro Valditara Giuseppe**

pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it)

**Capo di Gabinetto: prof. avv. Giuseppe Recinto**

telefono: (+39) 06 5849 2700 - 06 5849 2568

e-mail: [segreteria.cdg@istruzione.it](mailto:segreteria.cdg@istruzione.it)

pec: [uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

e p.c.

**Al Dirigente presso il Ministero dell'Università e della Ricerca dott. Alessandro Nicodemi**

[dgordinamentiufficio3@mur.gov.it](mailto:dgordinamentiufficio3@mur.gov.it)

(rif. nota prot. n. 11276 del 11.06.2024)

**Ministero dell'Istruzione e del merito**

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

[drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it)

[comunicazione.sicilia@istruzione.it](mailto:comunicazione.sicilia@istruzione.it)

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Messina

[uspme@postacert.istruzione.it](mailto:uspme@postacert.istruzione.it)

[marilena.serrano@istruzione.it](mailto:marilena.serrano@istruzione.it)

(rif. comunicato stampa del 09.08.2024)

**OGGETTO: CORSI DI PERFEZIONAMENTO SULLA METODOLOGIA CLIL RILASCIATI DALLA SCUOLA SUPERIORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA SAN MICHELE**

Il sottoscritto Federico Errante nato a Palermo (PA), il 31.05.1987, in qualità di direttore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Michele", sita in via Sardegna n.7 a Sant'Agata di Militello (ME), rappresenta quanto segue.

Con le note a margine epigrafate – che si allegano – gli intestati Uffici hanno disconosciuto il valore legale delle certificazioni CLIL rilasciate dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica, ritenendo che, sulla scorta della disciplina normativa attualmente in vigore, le dette istituzioni non possano che rilasciare i titoli espressamente e tassativamente indicati dal D.M. del 10 gennaio 2002, n. 38 per i primo ciclo di durata triennale e dal D.M. 3 maggio 2018, n. 59 per quelli secondo ciclo di durata biennale.

Gli atti in argomento, tuttavia, a causa di un generico riferimento al rilascio delle certificazioni CLIL, rischiano di ingenerare confusione negli Uffici territoriali chiamati a valutare la validità dei corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, legittimamente rilasciati dalle SSML ai propri studenti.

L'incertezza che ne consegue potrebbero comportare il mancato riconoscimento dei titoli conferiti e acquisiti ex lege **dagli studenti delle SSML (non quindi da soggetti esterni alle SSML)**, nell'ambito dell'attuale ordinamento vigente, secondo le prerogative riconosciute dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Con il parere n. 47/2019 il Consiglio di Stato, infatti, in ordine alla possibilità per la scrivente Scuola di rilasciare i titoli di conseguimento di 24 crediti formativi universitari (CFU) necessari per accedere ai concorsi a cattedra ha statuito, per quanto qui di interesse, che “l'attività della scuola, **ove contenuta nell'ambito di ciò per cui è abilitata, non possa che estendersi anche alla istituzione di corsi funzionali al conseguimento dei CFU** specificamente richiesti per l'accesso al concorso”; e, con riferimento all'inquadramento delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici **nel contesto del sistema universitario**, che “è evidente che **ne fanno parte**, nei limiti e ai fini consentiti dalla legislazione, **le istituzioni attraverso le quali si conseguono titoli equipollenti**, che in quanto tali **“entrano”, appunto, nel sistema universitario**. Tra queste rientrano a pieno titolo le A.F.A.M. ma anche, per quanto qui di interesse, **le scuole superiori per i mediatori linguistici** >>.

Ciò comporta che laddove la Scuola Superiore di Mediazione Linguistica, nell'ambito del proprio ordinamento e quindi delle materie di insegnamento e dei curricula rientranti nel piano di studi, rilasci **ai propri studenti** titoli che comportano il conseguimento di crediti formativi per l'accesso ai concorsi, gli stessi siano validi e legalmente riconosciuti. E non vi può essere alcun dubbio che anche lo studio della metodologia di insegnamento di contenuti in lingua straniera rientri proprio nel bagaglio culturale e professionale che il mediatore linguistico deve possedere; ciò a maggior ragione si comprende laddove si consideri che i titoli triennali rilasciati sono **“equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea** rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla **classe delle lauree in mediazione linguistica L-12** di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea” (art. 1 co. 2 DM 38/2002).

Alla conclusione opposta – quindi alla invalidità giuridica nei termini indicati dalle note in argomento - dovrà invece pervenirsi nel caso in cui i detti titoli vengano rilasciati dalle SSML a soggetti esterni, ossia che non abbiano quindi lo *status* di studente della scuola, ovvero al di fuori dei curriculum formativi previsti dal proprio ordinamento. Solo in tal caso

La statuizione del Supremo Consiglio prende abbrivio proprio dalle disposizioni che riguardano le Scuole Superiori di Mediazione Linguistica inerenti il rilascio di titoli triennali equipollenti ai diplomi di laurea afferenti alla Classe L-12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del 2002) e, all'esito di corsi di durata biennale, di ulteriori titoli equipollenti, ai fini professionali e **concorsuali**, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018).

Premesso e atteso quanto sopra, pertanto **legittimamente la scrivente Scuola Superiore di Mediazione linguistica può erogare ai propri studenti, nell'ambito dei curriculum di studio, corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL**. I detti corsi, pienamente rientranti nelle prerogative e nelle attività delle Scuole Superiori nell'ambito della formazione dei propri studenti, **non** comportano infatti il rilascio del titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010, né di una certificazione CeClil o di certificazione ottenuta

a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6.

Trattandosi – si ribadisce – di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU – e quindi non rientrando nell’ambito del DM 249/2010 né del Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 - non solo nessuna norma dell’ordinamento giuridico vieta alle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica di realizzare i detti corsi a beneficio dei propri studenti nell’ambito delle attività curriculari, ma – come si è visto – tale inferenza è già stata vagliata in analogia positivamente dal Consiglio di Stato.

In ragione di quanto argomentato, è quindi evidente che le note in epigrafe emarginate non possano trovare applicazione e positivo riscontro rispetto alle attività della deducente Scuola espletate in favore dei propri studenti, che, nei termini anzidetti, riguardano una **fattispecie del tutto differente**.

Si chiede quindi che, al fine di tutelare il diritto degli studenti al riconoscimento dei percorsi validamente e legittimamente conseguiti, nonché per scongiurare l’innescarsi di un contenzioso con rilevanti ricadute economiche, codesto Ministero adotti ogni possibile iniziativa al fine di chiarire – anche a mezzo circolare su base nazionale – la validità dei percorsi conseguiti dagli studenti delle SSML nei termini sopra riferiti, indicando le modalità per l’accertamento dello *status* di studente della SSML, ad es. mediante il riferimento nel relativo attestato di superamento o conseguimento del percorso formativo al numero di matricola e/o alla espressa indicazione in esso della qualità di studente della Scuola Superiore di Mediazione Linguistica.

Con ossequio.

Sant’Agata di Militello, 28 agosto 2024

Il Direttore

*F.to dott. Federico Giuseppe Errante*